



## Edizione di martedì 20 gennaio 2015

### DICHIARAZIONI

[Cominciamo col pianificare l'invio delle certificazioni telematiche](#)

di Giovanni Valcarenghi

### IVA

[Prestazioni di servizi e modelli Intrastat](#)

di Sandro Cerato

### BILANCIO

[OIC 29: il cambiamento di principi contabili](#)

di Federica Furlani

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[La nuova cfc dopo la legge di stabilità](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

### CONTROLLO

[Le verifiche trimestrali del revisore con il nuovo ISA Italia 250B](#)

di Andrea Soprani

### SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[CES 2015, i gadget più curiosi delle startup](#)

di Teamsystem.com

## DICHIARAZIONI

---

### **Cominciamo col pianificare l'invio delle certificazioni telematiche**

di Giovanni Valcarenghi

Pensate al **9 marzo 2015** prossimo: è qui, dietro l'angolo. Per quella data, secondo la norma vigente, dovranno essere **trasmesse in via telematica**, per la prima volta, le **certificazioni** delle somme corrisposte ai percipienti durante l'anno 2014. Si tratta, come noto, dei "risvolti negativi" della **dichiarazione precompilata**, tanto voluta dall'Esecutivo, che – per poter essere costruita – necessita di qualcuno che fornisca i dati reddituali. E noi saremo i candidati a sopportare tale nuovo adempimento.

Il tema trova i suoi riferimenti normativi , così come modificato dal D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. **Decreto Semplificazioni**); in particolare possiamo ricordare i seguenti commi, opportunamente "depurati" dei riferimenti non immediatamente necessari:

- (comma 6-ter): i **sostituti di imposta rilasciano un'apposita certificazione** unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.), attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali;
- (comma 6-quater): le certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono **consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
- (comma 6-quinquies): le certificazioni sono **trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro, senza possibilità di applicare il cumulo. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.

Dei tre commi riportati, il 6-quinquies è quello che muta lo scenario attuale rispetto al pregresso. Infatti, non è una novità che si debba rilasciare una certificazione delle somme corrisposte e delle trattenute operate, così come non è innovativo che tale certificazione debba essere consegnata (in forma cartacea) al percipiente entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

La **novità**, invece, si rinviene:

1. **nell'obbligo di trasmissione telematica** di tali documenti all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo (quest'anno, poiché la scadenza coincide con un sabato, si provvederà entro il primo giorno lavorativo successivo, quindi il 9, come indicato in apertura). Si noti, peraltro, che a fronte di possibili recriminazioni sul termine di invio, è facile obiettare che i medesimi dati dovevano essere già preconfezionati entro il 28 febbraio, a prescindere dalle modifiche;
2. **nell'esistenza di una specifica sanzione di 100 euro** per ciascuna certificazione non trasmessa o trasmessa con dati inesatti (salvo rimedio entro i 5 giorni), peraltro non riducibile con il meccanismo del cumulo. Ciò sta a significare che se ometto 10 certificazioni, mi vengono addebitati 1.000 euro di sanzione.

A fronte di questo panorama, vi è l'ulteriore novità: che la **certificazione** dovrà essere **compilata** utilizzando il **nuovo tracciato della certificazione unica**, documento che incorpora il vecchio CUD (da sempre redatto su documentazione predeterminata) e le certificazioni degli altri redditi corrisposti (da sempre invece lasciate alla libera "fantasia" delle parti), quali ad esempio i professionisti, gli agenti e rappresentanti, gli sportivi, ecc..

Si vuole insomma ribadire che per poter adempiere **ci vorranno i software aggiornati** e perché ciò possa accadere è necessario che **sia approvato il modello ufficiale** con i tracciati, ad oggi disponibile solo nella versione in bozza (aggiornata al 9 gennaio 2015) sul sito dell'Agenzia delle entrate.

E' possibile "sporcarsi la bocca" citando lo **Statuto del contribuente** che indica in 60 giorni il tempo minimo concesso agli operatori per adempiere ad un particolare obbligo? Meglio lasciar perdere.

Al di là del fatto che si potrà magari "recuperare" qualche giorno in più rispetto alla data prefissata, è sufficiente **uno sguardo al modello di certificazione** per comprendere che **non si tratta di indicare pochi dati**, bensì è una sorta di compilazione del modello 770, con tanto di **causali** che contraddistinguono le prestazioni, **caselle** per specifiche casistiche, ecc. Inoltre, vanno censite anche le somme corrisposte ai soggetti che applicavano il regime delle **nuove iniziative produttive** e dei **minimi** (rectius, regime di vantaggio) per le quali non c'è stata applicazione di ritenuta.

Insomma, anche ad avere tutti i dati sottomano, la fatica sarà non poca e la probabilità di errore potrà essere elevata.

Peraltro, va riscontrato che **molte** delle **informazioni** richieste **non serviranno** affatto **alla** elaborazione della **dichiarazione precompilata**; è ad esempio alla certificazione dei professionisti con partita Iva, degli agenti, ecc. soggetti per i quali si continuerà a compilare il classico modello Unico.

Conviene allora **attivarsi per tempo**, programmare una parte di lavoro aggiuntivo per questo adempimento che nel passato non c'era, **verificare** l'inserimento delle **causali nelle procedure**

gestionali, affinché si possa sfruttare al massimo gli automatismi.

Ad oggi, è quantomeno possibile censire le operazioni già rilevate a livello contabile ed avvertire la clientela con contabilità interna della necessità di un invio “sprint” della documentazione.

Di questi problemi della certificazione, così come dell'intero processo di gestione della dichiarazione precompilata, parleremo nel corso di appositi incontri che abbiamo messo in agenda nel mese di febbraio, al fine di poter unire le esperienze dei partecipanti e poter trarre delle soluzioni comuni.

## IVA

---

### **Prestazioni di servizi e modelli Intrastat**

di Sandro Cerato

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 (cd. “decreto semplificazioni”) relative alle informazioni da indicare negli **elenchi Intrastat** non incidono in alcun modo sulle tipologie di **prestazioni di servizi** per le quali sussiste l’obbligo di indicazione nei modelli Intra. In particolare, l’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993, il cui contenuto non ha subito modifiche, prevede che le **prestazioni di servizi da indicare negli elenchi Intrastat sono solo quelle generiche, di cui all’art. 7-ter, del D.P.R. n. 633/1972**, ad **esclusione** di quelle per le quali **l’imposta non è dovuta** nel Paese in cui il committente è soggetto passivo d’imposta.

Come noto, i servizi generici di cui al citato art. 7-ter sono rilevanti ai fini Iva nel Paese del committente se quest’ultimo assume la qualifica di soggetto passivo, ovvero nel Paese del prestatore se il committente non è soggetto passivo d’imposta. E’ evidente che **negli elenchi Intrastat devono essere inclusi solamente i servizi generici cd. “B2B”**, ossia quelli eseguiti a favore di soggetti passivi d’imposta in altro Stato Ue, ovvero ricevuti dai predetti soggetti da parte dei soggetti passivi d’imposta in Italia. Ai fini Iva, le prestazioni rese dal soggetto Iva nazionale nei confronti del soggetto passivo in altro Stato Ue sono **escluse dal campo di applicazione dell’Iva** per difetto del presupposto territoriale, ma soggette all’obbligo di emissione della fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972, mentre quelle ricevute sono rilevanti territorialmente in Italia, con conseguente obbligo di verifica in merito all’assoggettamento ad Iva delle stesse. Tale ultimo aspetto assume rilievo anche per la **compilazione degli elenchi Intrastat**, poiché, come anticipato, sono esclusi dall’obbligo di “listing” quelle prestazioni di servizi per le quali l’imposta non è dovuta nel Paese del committente. Relativamente a tale esclusione, preziose indicazioni sono pervenute da parte dell’Agenzia delle entrate con la **Circolare n. 42/E/2010**, con cui è stato precisato che di deve aver riguardo alla normativa dello Stato in cui il servizio ha rilevanza territoriale. Pertanto, relativamente ai **servizi ricevuti da un soggetto Iva nazionale** e resi da un soggetto Iva stabilito in altro Stato Ue, rientrano in tale ambito le **prestazioni di servizi non imponibili o esenti, rispettivamente ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 633/1972**. Esemplificando, si consideri una **prestazione di servizi di trasporto di beni** eseguita da un soggetto Iva francese a favore di una società italiana, avente ad oggetto il trasferimento di beni dall’Italia alla Svizzera. In tale ipotesi, il servizio deve considerarsi non imponibile ai sensi dell’art. 9, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, in quanto collegato ad un’esportazione di beni non imponibile ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972. Ulteriore esempio attiene agli **interessi dovuti da una società italiana a favore della controllante tedesca**, in quanto trattasi di servizio generico di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, rilevante territorialmente in Italia (Paese del committente), ma esenti ai sensi dell’art. 10, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972. Anche tale prestazione non deve essere inclusa negli elenchi Intrastat in quanto, al pari di quanto descritto per la prestazione di trasporto, non

è dovuta l'imposta nel Paese del committente (Italia).

Più delicata è l'ipotesi opposta, ossia quella riferita ai **servizi generici resi nei confronti di soggetti passivi d'imposta in altro Stato Ue** (esclusi da Iva in Italia), per le quali la verifica, secondo l'Agenzia, deve avvenire in base alle regole previste nello Stato comunitario in cui è stabilito il committente, al quale deve richiedersi una **dichiarazione in merito al trattamento fiscale dell'operazione** nel suo Paese, in mancanza della quale, come si legge nella stessa Circolare n. 43/E/2010, “*il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell'elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente*”. In altre parole, nel dubbio l'operazione va indicata negli elenchi Intrastat.

## BILANCIO

---

### **OIC 29: il cambiamento di principi contabili**

di Federica Furlani

Tra i nuovi aggiornati principi contabili, la fondazione OIC ha pubblicato l'**OIC 29**, che disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire della nota integrativa degli eventi concernenti:

- **i cambiamenti di principi contabili**
- **i cambiamenti di stime contabili**
- **la correzione di errori**
- **gli eventi e operazioni straordinari**
- **i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

In sintesi le **principali novità** rispetto alla versione precedente sono le seguenti:

- in merito alla determinazione degli effetti connessi al cambiamento di un principio contabile, **l'applicazione del metodo prospettico**, che si ha quando il nuovo principio si applica solo a fatti ed operazioni avvenute a partire dall'esercizio in cui avviene il cambiamento, è stata **limitata a due casi specifici**;
- per quanto riguarda la rilevazione degli errori, il nuovo principio **elimina la distinzione tra errori determinanti ed errori non determinanti**;
- è stata **ampliata la trattazione degli eventi successivi alla data di bilancio** con l'obiettivo di trattare in maniera più completa gli eventi possono comportare un problema di continuità aziendale.

In questo intervento tratteremo il tema del **cambiamento di principi contabili**, che devono essere rilevati correttamente e con estrema cautela in quanto **limitano la comparabilità dei bilanci**.

Sul tema il codice civile si limita ad affermare all'**art. 2423-bis, comma 1, n. 6** che "*i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro*" e, al comma 2, ammette **deroghe** a tale principio ma solo in **casi eccezionali**. In tal caso la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.

Altre indicazioni non vengono fornite e allora: quali sono i casi eccezionali di deroga? Come si riflette in bilancio la rettifica risultante dal cambiamento dei criteri di valutazione? Come devono essere esposti in nota integrativa gli effetti delle modifiche?

Colma pertanto questa “lacuna” il principio contabile OIC 29, che innanzitutto **definisce i principi contabili quelli che disciplinano:**

- **i criteri di individuazione delle operazioni**
- **le modalità della loro rilevazione**
- **i criteri di valutazione**
- **i criteri di classificazione ed esposizione dei valori in bilancio**

Un loro cambiamento deve essere adeguatamente motivato ed è giustificato solo se permette una **migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni societarie**, e va rilevato nell'esercizio in cui viene adottato.

L'OIC 29 precisa che la **determinazione degli effetti reddituali** connessi al cambiamento di un principio contabile deve avvenire secondo il **metodo retroattivo**, che consiste **nell'applicare il nuovo principio contabile anche a fatti ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui avviene il cambiamento**, cioè come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.

E' possibile utilizzare un altro metodo, il **metodo prospettico**, che consiste **nell'applicare il nuovo principio contabile solo ad eventi ed operazioni avvenuti a partire dall'esercizio in cui avviene il cambiamento**, solo nei seguenti casi:

- **non sia ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio;**
- **la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa.**

Di regola quindi il nuovo principio contabile va applicato retroattivamente con la conseguente esigenza di calcolare **l'effetto cumulativo di tale cambiamento all'inizio dell'esercizio**, ipotizzando che il nuovo principio sia sempre stato utilizzato anche negli esercizi precedenti.

Tale effetto cumulativo è determinato dalla **differenza tra il patrimonio netto contabile iniziale dell'esercizio in cui avviene il cambiamento e l'ammontare dello stesso che avremmo avuto nel caso in cui il nuovo principio fosse stato adottato nei precedenti esercizi.**

Esso si calcola **all'inizio dell'esercizio** ed è **rilevato a conto economico tra i componenti straordinari.**

Così operando il risultato dell'esercizio in cui avviene il cambiamento del criterio contabile tiene già conto dell'applicazione del nuovo principio senza essere inficiato dall'effetto cumulativo.

L'utilizzo del **metodo prospettico** per rilevare il cambiamento di principio contabile, consentito solo nei casi elencati in precedenza, non comporta invece **alcuna modifica ai valori esistenti all'inizio dell'esercizio**, per i quali continua ad applicarsi il precedente principio contabile. Tali valori verranno invece a modificarsi nel corso dell'esercizio e di quelli successivi man mano

che si manifesteranno i fatti e le circostanze modificativi degli stessi. Di conseguenza **l'applicazione del vecchio principio contabile continuerà ad influenzare non solo il risultato dell'esercizio in cui si attua il cambiamento, ma anche il risultato degli esercizi successivi.**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***La nuova cfc dopo la legge di stabilità***

di Ennio Vial, Vita Pozzi

La Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità) ha introdotto significative novità in materia di **CFC black list** modificando i criteri di valutazione dei **paesi paradisiaci** che determinano l'applicazione della tassazione per trasparenza.

La disciplina CFC è entrata in vigore in Italia a partire dal 2002 e sin dall'inizio il riferimento è stato fatto alla black list di cui al **D.M. 21.11.2001**. Il decreto, peraltro, ha subito talune modifiche nel corso del tempo. In particolare, a seguito del D.M. 27.7.2010 sono stati espunti paesi come **Malta e Cipro** per i quali, in considerazione dell'appartenenza all'Unione Europea, l'applicazione della disciplina sollevava interrogativi circa la sua effettiva legittimità.

Il comma 4 dell'art. 167, ispiratore dell'emanazione del D.M. 21.11.2001, stabiliva che si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del **livello di tassazione sensibilmente inferiore** a quello applicato in Italia, della **mancanza** di un **adeguato scambio** di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

Fino al 2014 la vecchia black list ha continuato ad essere operativa, nonostante l'art. 167 del Tuir sia stato modificato a seguito della L. 244/2007 (c.d. Finanziaria 2008) che introducendo la previsione di una nuova white list ai sensi dell'art. 168-bis, cambia la prospettiva dell'analisi. Dalla lista dei "cattivi" si passa alla lista dei "buoni". Con l'occasione, **il comma 4 fu abrogato**, in quanto si riferiva ad una lista dei "cattivi".

Questa **white list** sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dall'anno successivo a quello della sua pubblicazione. Gli operatori hanno atteso invano questa pubblicazione per anni, per cui nel frattempo ha continuato ad operare la vecchia black list di cui al D.M. 21.11.2001.

In questo contesto si inserisce il **comma 680 della Legge di stabilità 2015** il quale ha introdotto un nuovo comma 4 dell'art. 167 del Tuir, secondo cui si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Ci sono Paesi come Singapore, Hong Kong, la Malaysia e le Filippine che presentano un livello impositivo più alto rispetto al 13,75%. Sul punto possiamo chiederci se, diversamente dalla disciplina cfc white list, si dovranno considerare i **livelli impositivi nominali** in luogo di quelli **effettivi**.

Probabilmente si dovrà valutare la tassazione effettiva in quanto, come vedremo, si fa riferimento all'emanazione di un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ma

**non al fine di individuare i Paesi paradisiaci, bensì solo per i regimi fiscali.** Rimaniamo in attesa di chiarimenti sul punto.

Rimane inoltre incerto se il livello impositivo attiene alla sola **IRES** o se si debba valutare anche l'**IRAP**. Qui potremmo far nostri i chiarimenti dati nella C.M. 51/E/2010 dove si chiarì che si poteva escludere l'Irap dai conteggi.

Per prevenire facili comportamento fraudolenti, il comma 4 prevede altresì che si considerano **in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali** che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia.

E' evidente che un Paese con aliquota elevata potrebbe prevedere **regimi particolari** che permetterebbero di eludere la norma. Sarà compito di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate fornire un elenco non tassativo dei **regimi fiscali speciali**.

Purtroppo l'elenco non sarà tassativo. La paura che qualcuno possa fare il furbo ha portato il legislatore a ritenere la **lista non esaustiva**. Questo porterà ad evidenti dubbi applicativi e sarà foriero di contenzioso.

Inoltre, come abbiamo evidenziato, il provvedimento non contiene una black list, ma una solo un insieme di **regimi fiscali** particolarmente **ridotti**.

La **nuove previsioni** entrano in vigore a partire sostanzialmente dal **2015**. Gli operatori stanno ancora navigando nel buio, in quanto l'anno è iniziato, ma non conoscono puntualmente la disciplina che troverà applicazione.

## CONTROLLO

---

### **Le verifiche trimestrali del revisore con il nuovo ISA italia 250B**

di Andrea Soprani

Il soggetto incaricato della revisione legale deve verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione (art. 14, D. Lgs. n. 39/2010).

Il testo della norma, nel disciplinare le verifiche da effettuare nel corso dell'esercizio, **non specifica che la periodicità debba essere trimestrale**. Va però considerato che l'attuale disciplina, contenuta nella lettera a) del primo comma dell'art. 14 in esame, riprende il medesimo dato letterale dell'abrogato art. 155 del D. Lgs. n. 58/1998, in cui si prevedeva che la società di revisione iscritta nell'albo speciale verificasse: "*a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili*".

Sul piano operativo, la Consob, con Comunicazione DAC/99023932 del 1999, aveva affermato che "*le verifiche periodiche ... dovranno avvenire trimestralmente. Tuttavia, per alcune tipologie di società o in alcune situazioni particolari, potrà rendersi necessario effettuare verifiche ad intervalli di tempo più brevi, o con l'obiettivo di accertamenti specifici (verifiche mirate)*".

**La periodicità trimestrale deve cioè essere considerata un intervallo minimo, in quanto talvolta potrà essere necessario effettuare verifiche più ravvicinate.** Il nuovo principio di revisione non tratta di questo tema, ma si ritiene tuttavia che questa interpretazione, ritenuta valida anche prima della sua introduzione, rimanga valida anche attualmente.

Venendo poi al tema dei contenuti delle verifiche periodiche si ricorda che esso era stato oggetto, anche prima dell'emanazione dell'attuale principio ISA Italia n. 250B, del **documento di ricerca Assirevi n. 160/2011**. Il principio non fa che confermare le indicazioni contenuto in quel documento, ponendo tuttavia maggiore enfasi al coordinamento di questa attività con l'espressione del giudizio sul bilancio e sulle verifiche campionarie

Innanzitutto bisogna evidenziare cosa si intenda per regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Per il principio 250B la **regolare tenuta della contabilità sociale** è "*il rispetto delle disposizioni normative in materia civilistica e fiscale con riferimento a modalità e tempi di rilevazione delle scritture contabili, di redazione, vidimazione e conservazione dei libri contabili e dei libri sociali obbligatori, nonché di rilevazione dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali*".

**La corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili** "implica invece che

*l'accadimento del fatto di gestione sia rilevato nelle scritture contabili in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile". In termini generali, il revisore dovrà verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili attraverso "lo svolgimento delle procedure di revisione finalizzate all'espressione del giudizio sul bilancio descritte nei principi di revisione internazionali (ISA Italia) che disciplinano la revisione contabile del bilancio".*

Nello svolgimento di ciascuna verifica periodica il revisore dovrà quindi:

- a) **acquisire informazioni** ovvero aggiornare le informazioni già acquisite in merito alle procedure adottate dall'impresa al fine di:
  - **da tenere ed introdurre nuovi libri obbligatori richiesti dalla normativa**
    - **civilistica, fiscale, previdenziale e da eventuali leggi speciali**, ;
    - assicurare la **tempestiva e regolare vidimazione e bollatura dei libri obbligatori**, ove applicabile;
    - assicurare l'**osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali**, rilevanti per le finalità di una regolare tenuta della contabilità;
- b) verificare, **su base campionaria**, l'esistenza dei libri obbligatori di cui alla lettera a) precedente, rilevanti per le finalità di una regolare tenuta della contabilità;
- c) verificare, **su base campionaria**, la regolare tenuta ed il tempestivo aggiornamento dei libri di cui alla lettera a) precedente, rilevanti per le finalità di una regolare tenuta della contabilità;
- d) verificare, **su base campionaria**, l'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali richiesti dalla normativa di riferimento, attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni;
- e) verificare la **sistemazione da parte della direzione di carenze nelle procedure** adottate dall'impresa per la regolare tenuta della contabilità sociale e non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, se riscontrati in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente;
- f) verificare la **sistemazione da parte della direzione di errori nelle scritture contabili** laddove riscontrati in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente.

Ai fini dello svolgimento delle suddette procedure, il revisore può:

- svolgere **indagini presso la direzione** ovvero presso le persone, in possesso delle necessarie conoscenze, sia all'interno sia all'esterno dell'impresa;
- effettuare **procedure di analisi comparativa** sulle situazioni contabili periodiche **eventualmente predisposte dall'impresa nel corso dell'esercizio**;
- effettuare **ispezioni mediante l'esame di registrazioni o documenti**, sia interni sia esterni, in formato cartaceo, elettronico o in altro formato;
- nei casi di primo incarico di revisione, esaminare la documentazione relativa all'ultima verifica periodica predisposta dal revisore precedente.

Il revisore può documentare le procedure svolte in ciascuna verifica periodica utilizzando diversi strumenti, quali:

- programmi di lavoro;
- note di commento sulle questioni emerse;
- riepiloghi degli aspetti significativi;
- *checklist*.

Inoltre, il revisore può considerare utile preparare e allegare nella documentazione di ciascuna verifica periodica, un **memorandum** contenente la descrizione (ovvero il rinvio ad altra documentazione che fornisca le medesime informazioni):

- dei **risultati della verifica periodica**, vale a dire gli elementi informativi acquisiti in esito alle procedure svolte nel corso della verifica periodica;
- della **sistemazione delle carenze procedurali** nella tenuta della contabilità sociale, delle non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento ovvero di eventuali **errori nelle scritture contabili**, riscontrati nello svolgimento della precedente verifica periodica;
- delle considerazioni e delle valutazioni effettuate sugli elementi informativi acquisiti, sia con riferimento ai possibili effetti sull'attività di revisione contabile del bilancio, sia ai fini delle eventuali comunicazioni ai responsabili delle attività di *governance*.

## SOLUZIONI TECNOLOGICHE

---

### **CES 2015, i gadget più curiosi delle startup**

di TeamSystem.com

Contemporaneamente al CES 2015, l'immensa fiera di Las Vegas dedicata alla tecnologia consumer, quella che poi entrerà effettivamente nelle nostre case, si sono susseguiti una serie di eventi paralleli e indipendenti di Digital Experience e Showstopper. Si tratta di iniziative destinate a mostrare sostanzialmente i prototipi innovativi di piccole startup che non riuscirebbero altrimenti ad attirare l'attenzione nei padiglioni gremiti della fiera "ufficiale" e non avrebbero neanche la forza di acquistare spazi espositivi all'interno di un simile evento. Durante questi incontri sono stati presentati oggetti di ogni tipo che possono risultare interessanti se si pensa che nella maggior parte dei casi a idearli sono stati giovani, probabilmente acerbi in quanto a competenze di marketing e reale conoscenza del mercato, ma certo possono portare punti di vista diversi e originali a un'evoluzione tecnologica che spesso è in mano alle grandi multinazionali del settore.

Ecco gli oggetti più curiosi.

- **Onewheel**. È uno skateboard elettrico prodotto da Future Motion. Funziona con una con una sola ruota centrale, in grado di mantenere da solo l'equilibrio e che probabilmente diventerà il desiderio segreto dei ragazzini di tutto il mondo.
- **RocketSkates**. Sono pattini motorizzati che possono essere controllati a distanza tramite un'app. Permettono di raggiungere un massimo di ben 14 chilometri orari e hanno un'autonomia di 90 minuti. Sono già in vendita in USA a circa 500 dollari.
- **Digitsole**. È una soletta che riscalda i piedi, conta il numero di passi e rileva battito cardiaco e calorie consumate per aiutarci a stare in forma. Il prodotto è realizzato da una startup francese che, come molte altre, ha ottenuto un finanziamento dal basso su kickstarter per produrre il suo prototipo e metterlo sul mercato. Digitsole dovrebbe essere disponibile a breve anche in Italia in due versioni, una riscaldante e una no (200 e 75 dollari).
- **Ring**. Senza dubbio, tra gli oggetti più desiderati dagli appassionati di tutto il mondo ci sarà Ring, un telecomando universale prodotto da Logbar. Si indossa come un comune anello e permette di controllare gli oggetti con pochi movimenti della mano.
- **Melomind**. È una fascia munita di sensori proposta da myBrain. Attraverso questo dispositivo vengono misurate le nostre onde cerebrali, con lo scopo di creare musica su misura per farci rilassare.